## **RELAZIONE SPECIALISTICA**

lo sottoscritto Ingegnere Luigi Fanizzi iscritto con numero di matricola A3826 all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Bari, nella sezione A Settori Civile Idraulica e Ambientale, Industriale, dell'Informazione, dal giorno 11 maggio 1987, con Ufficio sito in Via Bitonto, N. 87, Giovinazzo, cap 70054 c/o ECOACQUE srl e Studio Tecnico sito in Via Amendola, N. 172/C c/o Extecutive Center di Bari denominato Studio Associato di Ingegneria con il Prof Ing. Eligio Romanazzi e l'Ing. Gianni Romanelli, dichiaro di ricevere ed accettare l'incarico di Consulente di parte, richiestomi da parte di alcuni proprietari dei suoli interessati nella procedura di impugnazione del procedimento di OCCUPAZIONE DI URGENZA e verifica di consistenza degli immobili per la realizzazione dei lavori di mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nella Regione Puglia, previsti nel patto per lo sviluppo della Regione Puglia, intervento denominato "mitigazione del rischio idraulico dell'area PIP Comune di Molfetta (BA) Codice Rendis 16 IR77G1 – CUP B53H17000030006 Puglia "intervento previsto nell'alveo di Lama Scorbeto, nel patto per lo sviluppo della Regione Puglia "e stesso intervento di mitigazione del rischio idraulico Zona ASI Molfetta previsti nell'alveo di Lama Marcinase e degli altri suoi affluenti denominati Lama dell'aglio e Canale Savorrelli o Lama Vincenza, oltre a Lama Scorbeto da espropriare ai fini della costruzione di due opere di mitigazione idraulica riguardante la presunta messa in sicurezza della così detta Lama Nord del Comune di Molfetta meglio nota come Lama Marcinase ed i suoi affluenti.

Pertanto, per meglio svolgere il compito affidatomi, occorre dividere la mia relazione in **4 paragrafi** in un breve ma esaustivo rapporto, per meglio indicare ed esplicare i punti critici della **improcedibilità della esecuzione di tali lavori pubblici** per i molteplici illeciti e violazioni, dolose e/o colpose, di leggi vigenti che tali opere concretizzano.

- 1) Improcedibilità giuridica, PARTE A e PARTE B;
- 2) Improcedibilità geologica;,
- 3) Improcedibilità idraulica;
- 4) Improcedibilità finanziaria.

### **PARAGRAFO 1**

# IMPROCEDIBILITÀ GIURIDICA - PARTE A

#### ERRORI DI INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLA LAMA.

Regio Decreto 15 maggio 1902 (G.U. N. 245 del 21 ottobre 1902), tutt'oggi in vigore, nel quale è approvato l'elenco delle acque pubbliche del Regno d'italia per la Provincia di Bari, ivi si legge: Lama Marcinase del Comune di Molfetta con tutti i suoi affluenti fino alla sorgente più a monte è un corso d'acqua pubblica. Nella perizia del CTU Ingegner Luigi Cea, redatta in qualità di CTU per conto della Procura della Repubblica di Trani nel procedimento penale N. 617/2008 contro il Comune di Molfetta allegata alla presente relazione, si cita per l'appunto il summenzionato Regio Decreto con una precisa identificazione del suo bacino idrogeologico comprendente tutti i suoi affluenti.

Nei Codici delle acque pubbliche, tutti facenti capo al Testo Unico N. 1775 del 1933 attualmente in vigore a cui fa capo il successivo Codice delle acque pubbliche del 1963 e del 2003 tutti redatti da Consiglieri di Stato, specialisti in materia, e tutti attualmente in vigore, che disciplinano la catalogazione e l'inquadramento dei corsi d'acqua della Repubblica italiana, tutte le acque pubbliche sono soggette a protezione paesaggistica fino a 150 metri dall'asta del corso d'acqua (D. Lgs. 42/2004) sia per la ripa destra che per la ripa sinistra. Non si può costruire opera alcuna nel suo alveo quindi anche per Lama Marcinase ed i suoi affluenti vige tale divieto.

La legge Galasso. La legge 8 agosto 1985, N. 431 (nota come legge Galasso dal proponente Giuseppe Galasso, sottosegretario per i Beni culturali ed ambientali) è una legge della Repubblica Italiana, che ha introdotto a livello normativo una serie di tutele sui beni paesaggistici e ambientali. (Il Decreto Legge 27 giugno 1985, N. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Decreto Legge 27 giugno 1985, N. 312, convertito dalla Legge 8 agosto 1985, N. 431. Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse paesaggistico. La legge 8 agosto 1985, N. 431).

#### INDICE

- 1.2 Quadro storico e normativo
- 1.3 Il contenuto
- 1.4 Vincoli all'edificazione
- 1.5 Obblighi a carico delle regioni italiane
- 1.6 Diritti d'uso

#### QUADRO STORICO E NORMATIVO

Primo provvedimento organico dell'Italia repubblicana sulla materia della gestione del territorio. In precedenza l'unica disposizione emanata in tema fu la **Legge 29 giugno 1939, N. 1497.**[2] Nel 2002 la normativa della "Legge Galasso" verrà integrata nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.[2]

#### IL CONTENUTO

La legge stessa suddivise le bellezze naturalistiche in categorie, previde forme di tutela valide su tutto il territorio nazionale e introdusse una specifica disciplina autorizzatoria.

#### VINCOLI ALL'EDIFICAZIONE

L'azione di tutela all'interno delle aree individuate secondo le direttive della legislatura non esclude totalmente l'attività edificatoria, ma la sottopone all'approvazione degli Enti preposti alla tutela, nonché al Ministero dei beni culturali ed ambientali. Nel caso di abusi non è inoltre prevista la possibilità di ottenere concessioni edilizie in sanatoria, unitamente alle sanzioni pecuniarie è previsto il ripristino dello stato dei luoghi a carico di colui che commette l'abuso.

#### OBBLIGHI A CARICO DELLE REGIONI ITALIANE

Le regioni vengono obbligate alla redazione di un piano paesistico (o urbanistico territoriale) che tuteli il territorio e le sue bellezze, in particolare i piani possono anche porre la totale inedificabilità in: aree alpine al di sopra dei 1600 metri, aree appenniniche al di sopra dei 1200 metri, a distanza di 300 metri dalla riva di mari e laghi e 150 metri dalle sponde di fiumi e torrenti, sui vulcani, nelle zone umide italiane della lista di Ramsar, in aree di interesse archeologico, università agrarie (gestori dei beni di uso civico), nei boschi o nella vegetazione assimilata definita con riferimento al D.Lgs. N. 227/2001. Tutte le aree individuate dalla Galasso sono sottoposte alla giurisdizione demaniale.

### DIRITTI D'USO

La Legge Galasso ristabilisce, inoltre, i civici diritti d'uso gratuiti che spettano agli appartenenti ad una stessa comunità (esempio: godere di un pascolo, utilizzare i frutti di un bosco, fare legna, eccetera). La nascita di tali diritti affonda le radici in tempi medievali, in tempi moderni hanno perso di attualità, per cui i proprietari possono affrancare le aree gravate da questi diritti cedendo parte dell'area alla comunità o pagando.

Essa disciplina la protezione paesaggistica della costa marittima e la identifica per tutta la fascia costiera marina d' Italia. Orbene, le opere di mitigazione idraulica suddette prevedono lo sbocco in mare a Cala San Giacomo, zona appartenente alla area dell'oasi protetta di Torre Calderina oltre che nella fascia di rispetto prevista dalla legge Galasso.

Quest'opera di mitigazione del rischio idraulico citata sopra , prevede di costruire lo sbocco dentro l'area marina protetta del sito SIC (Sito di Interesse Comunitario Europeo ) denominato Parco Nazionale della Poseidonia Oceanica San Vito di Barletta. Sono tutti siti paesaggisticamente protetti dove non si possono alterare le condizioni di conservazione delle bio specie esistenti con opere pubbliche che non solo prevedono di distruggere il paesaggio ma che portano alla distruzione delle fragili biodiversità ivi esistenti.

# PARAGRAFO 1 IMPROCEDIBILITÀ GIURIDICA – PARTE B

In contemporanea, alla progettazione di tali opere pubbliche sopra citate, fu presentato progetto alternativo di mitigazione idraulica sia al Comune di Molfetta sia negli uffici regionali.

Questo progetto fu approvato dalla Autorità Interegionale Sovraordinata di Bacino con sede a Valenzano.

La predetta autorità, indicava e, quindi obbligava il Comune di Molfetta e la Regione Puglia a produrre un progetto unico perché il progetto alternativo dai costi notevolmente inferiori e rispettoso di tutte le normative di leggi nazionali ed europee che disciplinano tale settore di opere pubbliche, era in realtà oltre che meno costoso , molto più efficiente e metteva in sicurezza non solo la zona PIP ed ASI di Molfetta ma l'intero abitato e l' intero agro del Comune di Molfetta con una spesa di sei milioni di euro a fronte di una spesa di 26 milioni di euro previsti dal progetto oggetto di contestazione .

La successiva non curanza nelle raccomandazioni della Autorità di Bacino che auspicava un tavolo unico e un comune progetto, ha provocato la segnalazione di tale irregolarità alla Corte dei Conti locale .

## PARAGRAFO 2 IMPROCEDIBILITÀ GEOLOGICA

# PARAGRAFO 3 IMPROCEDIBILITÀ IDRAULICA

Il progetto di sui sopra, è gravato da molteplici errori sia geologici sia idrogeologici di calcolo e non.

Infatti lo sbarramento che dovrebbe intercettare le acque per convogliarle, successivamente, nei canali con lo sbocco a mare, sono stati realizzati in zone non idonee.

Errori di captazione delle piene.

A monte di tali sbarramenti oltre l'autostrada verso monte per lama Marcinase ed i suoi affluenti di destra, ma specie per la lama Scorbeto affluente di sinistra di Lama Marcinase, le ripe delle lame suddette, sono a rimodellamento rapido, il che significa, che ad ogni ondata di piena, ossia ad ogni ritorno di eventi eccezionali, le acque possono prendere altre direzioni e non imboccare i canaloni previsti in costruzione. Lama Scorbeto è a rimodellamento rapido anche a valle, verso mare della autostrada oltre che verso monte.

Una tale opera deve tener conto di questa gravissima mancanza di progettazione che ha determinato un errore molto serio dai risvolti molto pericolosi. Infine i calcoli delle dimensioni di tali opere non hanno tenuto presente i tempi di ritorno idrologici di **300** e **500** anni delle ondate di piene, con la certa totale insufficienza di contenimento delle acque di piena, sempre ammesso che esse possano confluire negli imbocchi di invito .

Per Lama Scorbeto, infine, non è stata tenuta in considerazione l'esistenza di una voragine naturale, poi antropizzata nel secolo scorso, con un palese errore di intercettazione della voragine da parte dei canaloni che si vuole andare a costruire, che stranamente, a meno di quattro metri da tale inghiottitoio, deviano, ignorandola del tutto. Omissione colposa?

Questa voragine ha già mitigato idraulicamente tutte le ondate di piena che si sono verificate nel ventesimo secolo, compresa la modesta piena del 2016. Non vi è alcuna necessità di ulteriori interventi di mitigazione idraulica a valle di tale opera. Cartograficamente essa viene a situarsi al Foglio 4 Particella 193 dell'agro di Molfetta che si trova sul ciglio della strada comunale Coppe - Lago Tammone, ha dimensioni areali pari a circa venticinque metri quadrati e profonda alcune decine di metri, e dista circa 1 chilometro dalla linea costiera tra la statale sedici e la ferrovia statale Bologna – Otranto, venendosi a trovare quasi a ridosso di tale linea ferroviaria.

# PARAGRAFO 4 IMPROCEDIBILITÀ FINANZIARIA

L'opera di mitigazione di cui sopra è gravata da onerose spese non previste.

Tali opere, infatti, attraversano diverse aziende finanziate dallo Stato.

I costi dei suoli secondo le normative europee a cui i proprietari stanno indirizzando i dovuti mezzi giuridici, prevedono una spesa minima di oltre **65** milioni di euro solo per l'acquisto dei suoli e non quelli stimati in progetto che sono costi assolutamente irrisori .

Giovinazzo (BA), 3 marzo 2023

ott. Ing. Luigi Fanizzi